

STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAGLIALATELA
81100 CASERTA – Corso Trieste n. 116
Tel. 0823/278059 – Fax 0823/327570
avv.tagliatela@legalmail.it
info@tagliatela.net

ON.LE CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della prof.ssa **ALESSANDRA PASCOTTO** (C.F.: PSCLSN66A70G902U) nata a Portici (NA) il 30/01/1966 e residente in Caserta alla Via Tanucci n. 89, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso dagli avv.ti Giovanni Tagliatela (C.F. TGLGNN63T02D415W - avv.tagliatela@legalmail.it) e Monica Tagliatela (C.F. TGLMNC71L66B963G - monica.tagliatela@avvocatismcv.it) e con gli stessi elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Flavio Bindi in Firenze alla Via Alessandro Guidoni n.12, con numero di fax 0823/327570 ed indirizzo di posta elettronica avv.tagliatela@legalmail.it per ogni eventuale comunicazione/notificazione

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM) CF 80185250588, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze con indirizzo di posta elettronica ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (CF 80022410486 – PEC: drto@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Firenze, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze con indirizzo di posta elettronica ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it



il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (CF 80039860632 – **PEC: drca@postacert.istruzione.it**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Napoli, elett.te dom.to presso la dr.ssa Annamaria La Marca pec: annamaria.lamarca7@istruzione.it e il dott. Vincenzo Sabbetta (vincenzo.sabbetta@istruzione.it) che l'hanno rappresentato e difeso in primo grado e nei confronti di tutti gli eventuali **controinteressati** con notifica per pubblici proclami **Avverso** e per l'impugnazione della **sentenza n. 810/2023** depositata il 27/09/2023, a definizione del giudizio iscritto al n. Rg 2600/2022 con cui è stato rigettato il ricorso ex art. 414 cpc di impugnazione della mancata assegnazione del posto in entrata nella Regione Campania, a seguito di mobilità interregionale in violazione del diritto della ricorrente di precedenza ex art. 33 L. 104/92 e a parità di altre condizioni.

CRONISTORIA DEI FATTI – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente è dirigente scolastica in servizio presso l'I.C. Barberino di Mugello dal 2019 (concorso nazionale anno 2017).
2. La stessa presentava domanda di mobilità interregionale per la Regione Campania con preferenza espressa per quattro comuni e tutte le province della Campania, segnalando di essere l'unica familiare ad assistere la propria madre bisognosa ex art. 3 comma 3 L.104/1992, peraltro condizione sopravvenuta all'incarico, ma il proprio nominativo non veniva inserito tra i destinatari di sede nel decreto dell'USR Campania del 15/07/2022 né in quello del 08/08/2022.
3. Esercitato il diritto di accesso agli atti, constatava di essere stata illegittimamente pretermessa e che, a differenza di altri USR, quello della Campania non aveva stilato alcuna graduatoria né proceduto ad alcuna verbalizzazione.



4. Pertanto, poiché l'Amministrazione aveva indicato i criteri cui si sarebbe attenuta nell'assegnazione dei posti in entrata con decreto del 14/06/2022, la ricorrente rielaborava i dati risultanti dall'acquisizione delle domande di partecipazione degli assegnatari, ottenendo conferma dell'illegittima sua esclusione. Depositava, quindi, ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze, eccependo: A) la mancata verifica dell'obbligo di permanenza nella Regione di primo servizio per il quale alcuni degli assegnatari non avevano diritto a partecipare alla mobilità interregionale A.S. 2022/23 in entrata per la Campania, ex art. 9 comma 4 CCNL 2006/2009; B) la violazione del suo diritto di precedenza ex art. 3 L. 104/92, comparando la propria posizione con quella di altri dirigenti assegnatari; C) l'erronea assegnazione su posti riservati alla mobilità interregionale .

5. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, deducendo: a) di aver ricevuto 304 istanze rispetto a 62 posti disponibili destinati alla mobilità interregionale in entrata, perché tale era il numero sottraendo le sedi da occupare all'esito di contenzioso e per eventuali nuove assunzioni da graduatorie di concorso; b) che, stante la valutazione discrezionale dell'Amministrazione, può essere respinta l'istanza di avvicinamento alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ai sensi dell'art. 33 l. 104/92; c) che tutti gli assegnatari delle sedi di mobilità interregionale nominati dall'USR per la Campania godevano di un titolo di precedenza ai sensi della citata legge 104/92; d) che gli assegnatari avevano tutti superato il vincolo triennale di permanenza; e) che il d.s. Alessandro Imperatrice era stato preferito per ricongiungimento ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001 (figlio minore di anni 3) e che se anche ciò non era corretto, non era detto che il suo posto sarebbe stato assegnato alla ricorrente, essendovi altri 41 dirigenti immessi in ruolo nel 2019 beneficiari della L. 104, art. 3 comma 3 partecipanti alla mobilità interregionale; f) che la ricorrente non aveva dimostrato l'impedimento all'assistenza di altri familiari; g) che la produzione delle schede di domande presentate dai dirigenti scolastici risultati



beneficiari della mobilità 2022/23 soddisfaceva l'onere della prova ricadente sull'Ufficio (cfr. pag. 19 memoria difensiva).

6. Disposta la trattazione scritta della causa, all'esito dell'udienza del 26/09/2023 è stata depositata la **sentenza n. 810/2023 di rigetto del ricorso**.

Con essa il Giudice ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida.

E così, dopo un excursus sul diritto alla mobilità, in sentenza è elencato l'ordine di precedenza adottato dall'USR per la Campania su cui non era sorta contestazione, a cui però il Giudice ne ha aggiunto un altro traendolo dal decreto del 15/07/2022, costituito dai curricula ed esperienze professionali dei candidati.

Si legge in sentenza :” *Inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente (ALL. B, sub “AODRCA.(U).0028434.15-07-2022 DECRETO MOBILITÀ 22-23 con allegato”), l'amministrazione ha provveduto ad una valutazione dei curricula e delle esperienze professionali dei candidati, quale ulteriore parametro di scrutinio delle domande di mobilità presentate al fine della selezione dei dirigenti scolastici risultati vincitori in esito alla procedura in esame. E ciò, occorre sin d'ora evidenziarlo, in considerazione dell'elevato numero (304) di domande di mobilità in ingresso presentate all'USR per la Campania, a fronte di un plesso di sedi vacanti e disponibili sensibilmente inferiore rispetto al novero di candidati (a questo proposito, poco rileva che si trattasse di 62 sedi, come computato dall'amministrazione resistente, ovvero 68, come per contro sostiene la ricorrente):”*

Ed ancora :” *in applicazione dei suddetti criteri di graduazione, il diritto (condizionato) al trasferimento fatto valere con domanda di mobilità dall'odierna ricorrente, la quale vantava solo titolo di precedenza quale caregiver della madre disabile, doveva essere in via astratta soddisfatto solo dopo il soddisfacimento delle istanze provenienti da dirigenti scolastici titolari di una qualunque delle più favorevoli condizioni di preferenza summenzionate; e comunque il soddisfacimento della pretesa della Pascotto, sempre in*



via astratta, postulava, in senso favorevole alla ricorrente, una valutazione comparativa, sul piano dell'anzianità di ruolo **(e, a parità di anzianità, sul fronte dell'esperienza professionale e della valutazione del curriculum)**, con le posizioni di tutti gli altri candidati afferenti alla sua stessa categoria di aventi titolo di precedenza.In una situazione di tal sorta, nella quale i posti disponibili sono inferiori rispetto al numero dei candidati, **sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che ella avrebbe avuto diritto all'assegnazione di uno dei suddetti posti in quanto la propria posizione sarebbe stata prevalente, non soltanto rispetto ai 62 colleghi risultati vincitori all'esito della procedura, bensì anche rispetto a quella di ciascun altro aspirante alla mobilità verso la regione Campania o, quantomeno, di quei 40 aspiranti che vantassero una condizione di preferenza identica alla Pascotto. Tale onere non è stato assolto, in quanto difetta l'allegazione di siffatta comparazione”.**

Il diritto della Pascotto che vantava solo il titolo di preferenza quale caregiver della madre disabile – *si legge in sentenza* – doveva essere in via astratta soddisfatto solo dopo il soddisfacimento delle istanze provenienti da dirigenti scolastici titolari di una qualunque delle più favorevoli condizioni di preferenza e, comunque, il soddisfacimento della pretesa della Pascotto sempre in via astratta postulava una valutazione, in senso favorevole, sul piano dell'anzianità di ruolo, e a parità di anzianità sul fronte dell'esperienza professionale e della valutazione dei curriculum, con le posizioni di tutti gli altri candidati afferenti alla sua stessa categoria di aventi titolo di preferenza.

Poiché di 304 domande, l'Amministrazione ne aveva respinte 179 di cui 41 provenivano da dirigenti che vantavano titolo di preferenza ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992, tra cui la ricorrente, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che avrebbe avuto diritto in quanto la sua posizione sarebbe stata prevalente non soltanto rispetto ai 62 colleghi risultati assegnatari all'esito della procedura, bensì anche rispetto a ciascun altro aspirante o quantomeno ai 40 candidati con analogo titolo di preferenza ex l. 104/92 la cui domanda era stata respinta.



Così statuendo il Giudice ha ritenuto superflua l'indagine sull'illegittimità dell'assegnazione decretata a favore dei candidati indicati in ricorso dalla Pascotto (ossia i dd.ss. Fedele, Augusto, Mangano, Odatto, Sessa, Volpe e Imperatrice), condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

OoOoOoO

Avverso siffatta decisione propone appello la d.s. prof.ssa Alessandra Pascotto per i seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 l. 104/92. Violazione dei criteri di assegnazione per la mobilità interregionale di cui al decreto mobilità 22/23 fissati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Errata valutazione ed interpretazione della procedura e delle prove documentali offerte.

Il ricorso proposto dalla d.s. Pascotto è stato rigettato per non avere dimostrato che sarebbe stata assegnataria di una sede in entrata in Campania all'esito della comparazione di tutti i 62 colleghi assegnatari od almeno dei 40 che vantavano un titolo di preferenza analogo al suo ex art. 33 l. 104/1992, sul piano dell'anzianità di ruolo, e, a parità di anzianità, sul fronte dell'esperienza professionale e della valutazione del *curriculum*, che si erano visti rigettare la domanda.

Si riporta di seguito il testo della sentenza :*In una situazione di tal sorta, nella quale i posti disponibili sono inferiori rispetto al numero dei candidati, **sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che ella avrebbe avuto diritto all'assegnazione di uno dei suddetti posti in quanto la propria posizione sarebbe stata prevalente, non soltanto rispetto ai 62 colleghi risultati vincitori all'esito della procedura, bensì anche rispetto a quella di ciascun altro aspirante alla mobilità verso la regione Campania o, quantomeno, di quei 40 aspiranti che vantassero una condizione di preferenza identica***



alla Pascotto. Tale onere non è stato assolto, in quanto difetta l'allegazione di siffatta comparazione".

Per questi motivi il Giudice ha ritenuto superfluo l'accertamento sulle posizioni dei dd.ss. assegnatari di sedi in entrata in violazione dei diritti della ricorrente, indicati in ricorso e documentati dalla ricorrente attuale appellante.

Ebbene, si crede che il Giudice abbia fatto erronea della c.d "prova di resistenza", quale disposizione processual-civilistica che trova comune applicazione nell'ordinamento più prettamente pubblicistico, tanto dall'aver trovato una sua precisa collocazione nel vigente codice del processo amministrativo), e del principio di cui all'art. 2697 c.c. per il quale la parte ha l'onere di provare un fatto posto a fondamento della domanda, mentre il convenuto che faccia eccezione su tale fatto, è tenuto a provare tale eccezione.

La ricorrente, infatti, in giudizio, non solo ha dimostrato la possibilità di ottenere un collocamento utile ai fini dell'assegnazione di sede in entrata nella Regione Campania, soddisfacendo il <requisito di ammissibilità del ricorso> richiesto per giurisprudenza consolidata nelle controversie in materia di procedure concorsuali o similari (*sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso: cd. prova di resistenza*), ma ha anche soddisfatto l'onere della prova che non ricade sui fatti identificati in sentenza nelle 62 posizioni dei candidati assegnatari e/o nelle 40 di quelli non assegnatari, sul piano dell'anzianità di ruolo, e a parità di anzianità sul fronte dell'esperienza professionale e della valutazione dei *curriculum*.

Secondo il primo Giudice, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che <in caso di accoglimento delle sue doglianze> avrebbe avuto titolo preferenziale non solo rispetto agli assegnatari di sede in entrata, ma anche rispetto agli altri aspiranti assegnatari con titolo di preferenza ex l. 104/92 che si erano visti rigettare la domanda di mobilità interregionale.



In via preliminare, va ribadito quanto già dedotto in primo grado sull' "inesistenza" di una graduatoria degli aventi diritto. L'Ufficio Scolastico regionale per la Campania è l'unico ufficio regionale a non aver provveduto a stilare una graduatoria in base ai criteri dalla stessa determinati, motivo per il quale la ricorrente non poteva conoscere la posizione degli altri aspiranti se non di quelli assegnatari e non aveva alcun onere di impugnazione nei confronti dei non assegnatari, proprio perché non è mai stata redatta graduatoria (*principi consolidati in tema di procedimento di natura concorsuale*).

Ma anche a voler sorvolare sulla graduatoria (assente), **non si rinviene un fondamento giuridico che possa giustificare la scelta del primo Giudice di addossare la prova del "contro-diritto" sulla ricorrente, né constano precedenti in tal senso; piuttosto la sentenza impugnata contrasta con gli arresti della Cassazione anche più recenti.**

In punto di onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato: "*si deve preliminarmente richiamare il principio, recentemente sancito da questa S.C. e cui va data continuità, secondo il quale in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P. A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito*" (Cass. 36326/2021, 31537/2022).

In questa chiave di lettura, mutuando i principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di distribuzione dell'onere della prova nel contesto della più



generale azione di adempimento, a fronte delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente, sarebbe stato onere della parte convenuta provare la corretta applicazione delle regole sancite in punto di mobilità del personale docente, sconfessando, in questi termini, l'inadempimento dedotto.

Il che, nella specie, non è avvenuto.

Anzi, l'Amministrazione, oltre a non aver elaborato alcuna graduatoria sulla scorta dei criteri di legge e della contrattazione collettiva, tantomeno redatto un verbale nel quale chiariva le risultanze delle valutazioni sulle domande di mobilità ritenute ricevibili, si costituiva in giudizio tardivamente.

Da qui deriva la decadenza dei mezzi di prova non superabile neanche per effetto dell'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del Giudice poiché, come noto, nel rito del lavoro, essa non può mai essere volta a sostituire gli oneri di parte *(l'art. 421 c.p.c., in chiave di temperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti Cass. 23605/2020)*

Se il primo Giudice avesse compiuto l'indagine che andava svolta in base alla prospettazione della domanda, avrebbe ricavato, quindi, non solo la sussistenza del necessario rapporto tra la situazione antiggiuridica denunciata in ricorso e il provvedimento giudiziale chiesto per porvi rimedio (e, quindi, l'interesse ad agire della d.s. Pascotto), ma anche la lesione concreta e attuale della sfera giuridica della ricorrente per avere la stessa fornito elementi ben precisi per i quali ritenere



inadempiente l'Amministrazione che l'aveva ingiustamente pretermessa rispetto ad alcuni assegnatari di sedi non aventi titolo preferenziale rispetto a sé, e per non avere l'Amministrazione dato prova della corretta applicazione delle regole sancite in punto di mobilità del personale docente.

Di conseguenza, il ricorso sarebbe stato accolto facendo conseguire alla d.s. Pascotto l'utilità / diritto spettante.

Il Giudice ha ritenuto assorbite le altre doglianze ed il merito stesso del procedimento:

“Ciò rende, dunque, superflua l'indagine: i) sulla fondatezza delle ulteriori deduzioni della ricorrente in ordine alla asserita illegittimità dell'assegnazione di sede decretata in favore di candidati che, secondo la prospettazione difensiva della Pascotto, non avrebbero maturato la necessaria legittimazione al trasferimento sotto il profilo temporale (ossia, i dd.ss. Fedele, Augusto, Mangano, Odatto, Sessa e Volpe), nonché in favore del collega Imperatrice; ii) sull'esatto novero delle sedi vacanti e disponibili, che il Ministero ha quantificato in 62 istituti scolastici mentre, a detta della ricorrente, avrebbero dovuto essere 68. Difatti, è evidente come la risoluzione di simili questioni non sposterebbe l'esito della controversia, in quanto, se pure si reputassero persuasivi gli argomenti di parte ricorrente, al più il numero di posti su cui potenzialmente la ricorrente potrebbe vantare pretese sarebbero 13, non sufficienti ad assicurare con certezza matematica la spettanza alla Pascotto di un ruolo della dirigenza scolastica campana, dati gli altri 40 concorrenti in posizione identica alla sua. Sulla scorta di quanto sopra, assorbita ogni questione ulteriore, il ricorso di Alessandra Pascotto deve essere rigettato”.

I fatti posti a fondamento della domanda, dunque, non sono stati per nulla valutati richiedendo il primo Giudice che la d.s. Pascotto avrebbe dovuto prospettare in ricorso la permanenza della sua situazione anti-giuridica lamentata, ovvero la lesione dei suoi diritti, rispetto a <tutte> le domande di mobilità interregionale di dd.ss. con titolo di



preferenza ex l. 104/92, ritenute ricevibili dall'Amministrazione ma rigettate, in violazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova applicabili in materia per giurisprudenza consolidata (non è richiesto che la parte che lamenti l'illegittima esclusione debba stilare una sorta di graduatoria di tutti i partecipanti sostituendosi all'Amministrazione scolastica).

La sentenza va, quindi, riformata, accertando il diritto dell'appellante al trasferimento interregionale, anche in soprannumero, secondo l'ordine delle preferenze espresse, con condanna della p.a. all'adozione dei provvedimenti consequenziali in tal senso.

Nel merito, non è infatti risultato sconfessato in causa l'assunto attoreo che si ripropone.

L'Amministrazione non ha dimostrato la correttezza della scelta dei dirigenti scolastici assegnatari di sedi in entrata, mancando persino di formulare una graduatoria o formare un verbale in cui, in modo trasparente, avrebbe dovuto dare atto dell'applicazione dei criteri fissati nel decreto del direttore regionale del 14 giugno 2022 (requisiti di partecipazione e ordine di priorità dei criteri di valutazione).

Detto decreto – come indicato in sentenza - stabiliva:

“Le precedenze di cui alla legge 104/92 saranno trattate secondo il seguente ordine:

- Precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale e, congiuntamente, dell'art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3;*
- Precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale;*
- Precedenza ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile ex art. 3 comma 3;*
- Precedenza ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3.*



A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui sopra prevarrà il dirigente scolastico con la maggiore anzianità di ruolo”.

La ricorrente ha dimostrato in giudizio che detti criteri erano stati violati a suo danno dall’Amministrazione:

1) che non aveva rispettato l’ordine di priorità a parità di anzianità e titolo di precedenza (stessa anzianità di servizio ed assistenza a familiare);

2) che non aveva ricoperto tutti i posti disponibili riservati alla mobilità interregionale;

3) che non aveva escluso le domande di mobilità dei dirigenti scolastici con vincolo di permanenza (i dirigenti indicati in ricorso non potevano presentare la domanda e partecipare al processo di mobilità in virtù del vincolo di permanenza, così come peraltro esplicitamente previsto dalla stessa circolare dell’Ufficio scolastico per la Campania di determinazione dei criteri di valutazione delle domande di mobilità);

4) che aveva attribuito un posto disponibile riservato alla mobilità interregionale a dirigente scolastico Alessandro Imperatrice, privo di titolo di precedenza ex L. 104.

E così, più precisamente:

1) *Sull’ordine di priorità a parità di anzianità e titolo di precedenza (stessa anzianità di servizio ed assistenza a familiare)*

Con riguardo al punto 1), la d.s. Pascotto ha dimostrato di essere l’unica figlia che presta assistenza alla madre disabile che risiede a Caserta, riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992 e per questo bisognosa di assistenza continua. Ha dedotto ciò nel ricorso e ancor prima nella domanda di mobilità nella quale ha regolarmente indicato il titolo di precedenza.



L'Amministrazione stessa ha sempre concesso permessi alla ricorrente, quale unica referente per l'assistenza alla propria madre, dopo l'espletamento di rigorosa istruttoria.

L'Ufficio Scolastico Regionale ha provato a dedurre che la ricorrente non fosse l'unica referente, ma il tentativo è stato smentito dai documenti prodotti, tra cui l'autodichiarazione con cui la ricorrente ha dichiarato di essere unica referente in quanto unica figlia residente in Caserta ove risiede la propria madre disabile (documentazione non contestata né altrimenti impugnata), allegata alla domanda di mobilità. Di contro, a *valutare le schede relative ai 60 d.s. che formulavano domanda di mobilità interregionale*, non emerge in nessuna dichiarazione o documento che attesti l'assenza di altri familiari disponibili a prestare assistenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto ulteriormente riconoscere il titolo di preferenza alla d.s. Pascotto.

Inoltre, seguendo i criteri di priorità nella valutazione delle domande, è dimostrato che la d.s. Pascotto si trovava nelle medesime condizioni di dirigenti scolastici assegnatari del trasferimento. In particolare, la dirigente scolastica **dr.ssa Emilia Zanfardino** destinataria di incarico in entrata presso IC Matteo Cirillo di Grumo Nevano, si trovava in posizione esattamente sovrapponibile a quella della dr.ssa Pascotto aventi entrambe un titolo di preferenza/precedenza per assistenza di un familiare disabile e la stessa anzianità di servizio.

Ed altrettanto è a dirsi con riguardo alla posizione della dirigente scolastica **Silvia Svanero**, sempre sovrapponibile esattamente a quella della ricorrente sia in relazione all'anzianità di servizio (tre anni immessa in ruolo nel 2009 come si rileva dalla documentazione prodotta) che per essere l'unica referente della madre portatrice di handicap ex l. 104/92.

Ebbene, mancando qualsivoglia verbale o graduatoria, non è dato sapere perché alla dr.ssa Zanfardino è stata assegnata la sede nella Regione Campania dopo tre anni in



uscita dalla Lombardia, mentre alla ricorrente nessuna sede campana né l'ente resistente è riuscito a giustificare la scelta ed i documenti tardivamente depositati anche a valutarne il contenuto non dimostrano affatto la correttezza della procedura adottata piuttosto la violazione del bando, del decreto direttoriale e dei criteri di trasparenza, correttezza e buon andamento.

IN SENTENZA SI LEGGE CHE, OLTRE AI CRITERI DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL 14 GIUGNO 2022 SOPRA TRASCRITTI, ERA DA RICAVARSI UN ALTRO AGGIUNTIVO, COSTITUITO, A PARITÀ DI ANZIANITÀ, DALL'ESPERIENZA PROFESSIONALE E VALUTAZIONE DEI *CURRICULUM*.

Ebbene, il Giudice non avrebbe tratto una simile conclusione - che a dire il vero risulta avulsa dal motivo del rigetto del ricorso basato su un'erronea ripartizione dell'onere della prova ed erronea individuazione dei fatti da provare - se avesse scorto che il documento da cui aveva tratto il criterio suppletivo "ALL. B, sub "AOODRCA.(U).0028434.15-07-2022 DECRETO MOBILITÀ 22-23 con allegato II", costituiva un riepilogo generale della dotazione organica regionale, conseguente sia a <MOBILITA' REGIONALE> che <INTERREGIONALE> come riportato nel documento stesso.

Per la mobilità interregionale non era stato fissato alcun criterio "suppletivo" tantomeno quello riportato in sentenza, tant'è che di criteri suppletivi non vi è traccia negli atti dell'Amministrazione (neppure nella memoria difensiva) né è stato mai indicato, ad es., che la d.s. Zanforlino era stata scelta in base a curriculum e esperienza professionale (quale?) comparandola a quella della d.s. Pascotto, per cui anche sotto tale profilo la sentenza va censurata.

Restano, pertanto, i vizi denunciati in ricorso in relazione ai criteri di valutazione dell'ordine di priorità a parità di anzianità e titolo di precedenza (stessa anzianità di servizio ed assistenza a familiare), di cui non vi è prova di corretto adempimento.



2) Sui posti riservati alla mobilità interregionale e non coperti e, quindi, disponibili per l'assegnazione alla d.s. Pascotto avente diritto

L'odierna appellante deduceva in giudizio, inoltre, che l'organico doveva essere individuato nella misura di 68 posti disponibili perché tali erano i posti riservati a dirigenti scolastici per la mobilità regionale in entrata per la Campania.

Ebbene, è dimostrato dai numeri e dalla stessa difesa dell'Ufficio scolastico regionale che alcuni posti disponibili sono stati riservati per eseguire provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in relazione a pregressi diversi contenziosi e non per la mobilità in entrata. Più precisamente, dal conteggio delle posizioni coperte in entrata, rispetto alle 114 sedi disponibili (cfr. documento con elenco delle sedi disponibili all. a produzione di parte resistente), il 60% riservato alla mobilità interregionale, l'Ufficio Scolastico è pari a 68 *(ai sensi dell'art. 19 quater del d.lg. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con legge 25/2022 recentemente intervenuto dettando disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, si prevede che "in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25).*

L'Ufficio Scolastico Regionale, quindi, ammetteva in giudizio di aver accettato in entrata solo 62 dirigenti scolastici per aver assegnato gli altri posti riservati e disponibili a destinatari di ordinanze e sentenze dell'Autorità giudiziaria. Non ha dato, poi, in ogni caso, prova della copertura dei posti che nelle more si erano resi disponibili a fronte della rinuncia di dirigenti scolastici assegnatari di sedi in entrata, effettuando spostamenti senza attingere a quelli aventi titolo come la ricorrente, emettendo i dovuti provvedimenti.

A riprova si consideri, ad es., che, con la rettifica del decreto direttoriale del 29 luglio, nel prendere atto della rinuncia di tre dirigenti scolastici e nel verificare la disponibilità



di ulteriori posti a seguito di dirigenti in uscita dalla Regione, l'Ufficio scolastico regionale assegnava incarichi in entrata ai d.s. Diana Margherita, Maraffi Sabina e Vigliotti Daniela in esecuzione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, non partecipi di mobilità interregionale, così utilizzando posti ad essa mobilità interregionale riservati (circostanza provata dalla ricorrente e non smentita e/o contestata, anzi confermata dall'Amministrazione).

L'organico, quindi, relativo alla mobilità interregionale non è mai stato saturo e se lo è diventato, ciò è dipeso da ragioni diverse perché l'Amministrazione ricopriva i posti riservati non quale epilogo della procedura di mobilità interregionale, ma per altre ragioni (*la ricorrente ha fornito la prova del numero delle posizioni in organico riservato alla procedura mentre l'Ufficio ha platealmente ammesso di non avere utilizzato per la procedura di mobilità interregionale tutti i posti disponibili*).

3) Sul vincolo di permanenza

Ed ancora, l'Amministrazione non ha smentito l'inadempienza denunciata dalla d.s. Pascotto per aver assegnato posti a dirigenti scolastici con vincolo di permanenza, contrariamente a quanto indicato nel decreto del DR del 14/06/22.

In ossequio all'applicazione del decreto del Direttore Regionale del 14 giugno 2022 avrebbero potuto partecipare alla procedura di mobilità interregionale solo i dirigenti scolastici che avevano adempiuto all'obbligo di permanenza e non in scadenza di incarico: *“Preliminarmente si ribadisce che l'art. 16 - comma 2 - del D.D.G. 13.7.2011 esclude l'applicazione della mobilità interregionale ai dirigenti scolastici assunti all'esito della predetta procedura concorsuale per un periodo di 6 anni. Pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze presentate dal personale dirigente scolastico assunto a seguito della sopra citata procedura prima dello spirare del suddetto termine. Si rammenta, inoltre, che il personale assunto nei ruoli dirigenziali ai sensi dell'art. 4, comma, del DM 635 del 27/08/2015 – attuativo dell'art. 1, comma 92, della legge*



107/2015, è tenuto a permanere nella Regione assegnata per almeno un triennio. Pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze presentate da tale personale prima dello spirare del suddetto termine. Si ribadisce, infine, che l'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella Regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente".

Si ricava che la mobilità interregionale non si applica ai dirigenti scolastici vincitori e/o idonei per i quali sussiste l'obbligo di permanenza per sei anni nella Regione di primo servizio, se non ancora completati, nonché ai dirigenti scolastici con obbligo triennale già destinatari di precedente mobilità.

Regola chiara questa a tutela di tutti e per garantire le stesse opportunità e gli stessi diritti alla scadenza naturale del contratto, tant'è che trova applicazione anche alle altre diverse ipotesi di mutamenti d'incarico in pendenza di contratto individuale.

La d.s. Pascotto, avendo superato il vincolo di permanenza e scaduto l'incarico presentava la domanda. Molti colleghi presentavano analoga domanda in pendenza del vincolo.

Dopo l'accesso agli atti, la ricorrente verificava che alcuni dirigenti del concorso 2011, anche se assunti successivamente, erano privi del requisito alla partecipazione proprio per effetto del vincolo di permanenza di sei anni nella Regione in cui, per effetto dell'art. 1 comma 92 L. 107/2015, erano stati immessi in ruolo. Il Miur e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, *che richiama nel proprio decreto di mobilità interregionale per l'a.s. 2022/2023 espressamente il termine di permanenza dei 6 anni per i concorsisti del bando del 2011*, avrebbe dovuto ritenere irricevibili le istanze presentate: 1) dalla dirigente scolastica, dr.ssa Fedele Raffaella, Concorso 2011, con anzianità di servizio di 4 anni, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni; 2) dalla dirigente scolastica,



dr.ssa Augusto Angela, con anzianità di servizio di 4 anni giusto concorso con il DDG 2011, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni; 3) dalla dirigente scolastica, dr.ssa Viviana Mangano, assunta con il DDG 2011 e con anzianità di servizio di 5 anni ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni; 4) dalla dirigente scolastica, dr.ssa Odato Dorotea assunta con il DDG 12/07/2011 e con anzianità di servizio di 5 anni, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni; 5) dal dirigente scolastico, dr. Sessa Bernardino, assunto con DDG 2011 e con anzianità di servizio di 5 anni, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni; 6) ed ancora dal dirigente scolastico, dr. Antonio Volpe, assunto su concorso il DDG 2011 e con anzianità di servizio di 5 anni essendo ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni, anche se poi rinunciatario.

Le domande dei menzionati dirigenti scolastici, pertanto, non andavano prese in considerazione ma escluse.

Ed invece, non solo risultano tutte ammesse e valutate ma: 1) la dr.ssa Raffaella Fedele, che doveva permanere ancora nel Lazio per altri 2 anni, ha visto accogliersi la domanda ed assegnata in entrata alla sede di Acerra (NA) Istituto Don Peppe Diana; 2) la dr.ssa Augusto Angela, che si trova nella stessa posizione della collega dr.ssa Fedele, è stata trasferita all'Istituto Comprensivo Statale Antonio Genovesi di San Cipriano Picentino (SA); 3) la dr.ssa Viviana Mangano è stata assegnata per mobilità interregionale di cui si discute, all'istituto comprensivo Statale di Olevano sul Tusciano (SA), mentre doveva permanere in Basilicata altri due anni; 4) la dr.ssa Odato Dorotea ha ricevuto l'incarico per l'Istituto Comprensivo Serre Castelvita di Serre (SA), ma si trova nelle stesse condizioni della dr.ssa Mangano; 5) il dirigente scolastico dr. Sessa Bernardino è in servizio dal 01.09.2022 all'Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli di Colliano (SA), pur dovendo permanere in Basilicata; 6) Il dr. Antonio Volpe veniva trasferito in Campania in ingresso per mobilità interregionale, con assegnazione all'Istituto di Scafati (SA), pur rinunciandovi, permanendo correttamente nella Regione Lazio. Di qui l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che non ha dato seguito alle sue stesse prescrizioni,



attribuendo incarichi a dirigenti scolastici che non avrebbero dovuto partecipare alla mobilità interregionale in quanto già vincolati per effetto di quanto sopra, con ciò realizzandosi una palese violazione dei criteri di valutazione delle domande e assegnazione di nuovi incarichi a dirigenti ancora sotto il vincolo di permanenza nella Regione di primo incarico, ed indipendentemente dalla durata dell'incarico.

Ed a nulla valgono le deduzioni difensive per giustificare la riduzione del vincolo di permanenza, poiché il decreto direttoriale del 14 giugno 2022 non è mai stato modificato e/o rettificato. In ogni caso a fronte della specifica contestazione circa l'obbligo di permanenza, l'Ufficio scolastico regionale non ha provato che i dirigenti interessati avevano diritto alla riduzione a tre anni del vincolo per aver aderito alla procedura ex art. 92 comma 1 L. 107/2015 (manca agli atti qualsiasi documentazione in tal senso).

Solo i dirigenti "liberi" dal vincolo di permanenza nella Regione di assegnazione, ad incarico terminato, potevano accedere alla mobilità interregionale indetta dalla Regione Campania, il cui Ufficio Scolastico, pertanto, avrebbe dovuto operare il doppio controllo (anche relativamente alla deduzione difensiva).

Ciò non è stato avendo l'Ufficio accettato indifferentemente tutte le istanze dei dirigenti del Concorso 2011 preferiti alla ricorrente.

L'Ufficio Scolastico della Regione Campania, inoltre, ha errato anche con riguardo alla posizione della dirigente dr.ssa Reggiani Lucia, che, dirigente dall'01.09.2015, provenendo dalla Toscana, aveva usufruito già di una mobilità con incarico dal 01.09.2021 a Fisciano, per cui non avrebbe potuto proprio partecipare al bando per la mobilità interregionale (è esclusa la partecipazione ai dirigenti che hanno già usufruito di provvedimento di mobilità).

Sul punto nulla replicava in giudizio l'Amministrazione sicché anche il posto in organico occupato dalla predetta dirigente veniva erroneamente attribuito in danno alla d.s.



Pascotto. Di qui la prova dell'illegittima pretermissione della stessa da reintegrare nel proprio diritto di vedersi assegnare una sede in entrata nella Regione Campania.

3) Sull'assenza di titolo di preferenza in capo a d.s. assegnatario di sede su posto riservato alla mobilità interregionale.

In ricorso è altresì detto, e qui si ribadisce, che il dirigente scolastico Alessandro Imperatrice è stato preferito alla ricorrente pur non avendone i requisiti di cui al bando di mobilità.

Il dr. Imperatrice non vanta alcun diritto di precedenza ex l. 104/1992, come da domanda in atti, eppure è risultato incaricato per mobilità interregionale della Regione Campania all'istituto Don Minzoni di Somma Vesuviana. Il trasferimento è stato deciso su altri presupposti ossia ai sensi dell'art 42 bis D. lgv 151/20012. Il ricongiungimento familiare, però, non dà diritto di precedenza rispetto alla L.104/1992, fondando, invece, il diverso istituto dell'assegnazione temporanea.

Va da sé che non avrebbe potuto partecipare alla mobilità interregionale, che è considerata l'ultima fase delle operazioni di mobilità. Sono da escludere dalla procedura di mobilità coloro che avanzano domanda ex art. 42 bis tant'è che si prescinde anche dal nulla osta della Regione di appartenenza (i posti per la mobilità interregionale sono detratti da quelli vacanti e disponibili per nuovi incarichi).

La posizione del dr. Imperatrice, pertanto, andava trattata sotto due diversi profili. L'Ufficio Scolastico avrebbe dovuto considerare la sua istanza ex art. 42 bis e, sussistendone i presupposti accoglierla, procedendo ad assegnare la sede più vicina al figlio, in via provvisoria. Valutata la stessa posizione ai fini della procedura di mobilità interregionale in entrata, avrebbe dovuto considerare che, in base al bando adottato, il dirigente non vantava alcun titolo di precedenza / preferenza rispetto alla ricorrente (cfr. specifiche disposizioni adottate dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania nel graduare il diritto di precedenza per la mobilità interregionale).



L'Ufficio resistente ammette quanto dedotto dalla ricorrente: il trasferimento adottato per motivi diversi dalla mobilità interregionale è andato ad occupare un posto in organico riservato al processo di mobilità e per tale motivo, in effetti, veniva dichiarato illegittimo dallo stesso Tribunale di Firenze. Sul punto, l'Amministrazione indica che il posto non spetta alla ricorrente perché già assegnato ad altra dirigente che aveva impugnato l'assegnazione al dr. Imperatrice (in altri termini, l'Amministrazione afferma che il posto è della dirigente che per prima ha ottenuto il provvedimento giudiziale!).

L'assunto si commenta da sé: non esiste un diritto di precedenza per chi prima riesce ad ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziale, e considerato che anche l'odierna ricorrente si è attivata nell'anno 2022 (anno dell'emissione del provvedimento che definisce il ricorso cautelare 2337/2022 prodotto in allegato quale precedente giurisprudenziale specifico), una conclusione siffatta stravolge tutti i canoni di diritto.

OoOoOoO

In conclusione, la motivazione del primo Giudice è errata e va riformata.

NEL MERITO SULLE QUESTIONI POSTE NON VI È STATA PRONUNCIA, PER CUI, MA UNA VOLTA CORRETTO L'ERRORE DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA E L'ERRORE SUI FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA CHE LA RICORRENTE DEVE PROVARE, PUÒ COMPIERSI LA DOVUTA INDAGINE SULLE VIOLAZIONI DENUNCIATE E, QUINDI, SULLE DEDUZIONI SVOLTE CIRCA IL NUMERO DEI POSTI RISERVATI ALLA MOBILITÀ, LE ESCLUSIONI NON OPERATE E IL TITOLO DI PREFERENZA. NE CONSEGUIRÀ L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA ODIERNA APPELLANTE AD OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA.

SULLA CONDANNA ALLE SPESE QUALE OGGETTO DI SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE

Con il presente appello si chiede, infine, la riforma della condanna alle spese per soccombenza della ricorrente, quale capo autonomo di impugnazione.



Ed invero, all'esito del complessivo esame della lite e delle questioni di diritto sottese, per tutte le ragioni sopra esposte, sussistevano i motivi per operare una compensazione anche in virtù della tardiva costituzione dell'amministrazione scolastica. Se anche – per mera ipotesi - la domanda nel merito non venisse accolta, la soccombenza della ricorrente non sarebbe connessa ad una mancata soddisfazione dell'onere della prova, in ragione della giurisprudenza della S.C. sopra richiamata, per cui avrebbero un peso, ai fini che qui interessano, la mancata verbalizzazione e mancata elaborazione di una graduatoria (*condizione minima - essenziale per una P.A. tenuta a dar conto dei principi applicati nell'esercizio del proprio potere discrezionale*), che ha reso particolarmente difficoltosa la tutela dei diritti da parte dell'odierna appellante.

Si invoca, pertanto, il potere del Giudice di Appello di procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali anche nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello. In ogni caso, l'amministrazione scolastica si è difesa con propri funzionari (non avvocati), motivo per il quale non potevano applicarsi le ordinarie tariffe legali e mai gli oneri accessori.

OoOoOoO

Alla luce dei motivi esposti, la d.s. Pascotto Alessandra, come sopra rapp.ta e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'appello, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., Voglia accogliere il presente ricorso e in integrale riforma della sentenza n. 810/2023 del Tribunale sez. lavoro di Firenze depositata il 27/09/2023, non notificata, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Previa disapplicazione di provvedimenti contrari, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti, l'erroneità della mancata assegnazione di sede in entrata nella Regione



Campania in relazione alla domanda di mobilità interregionale per cui è causa, con conseguente declaratoria del diritto dell'appellante ad ottenere il trasferimento in un istituto sito all'interno dell'ambito regionale campano, in subordine anche in soprannumero, e condanna del MIUR e/o USR per la Campania di disporre il trasferimento / assegnazione alla d.s. Alessandra Pascotto in entrata e di adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del diritto della stessa.

Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri fiscali, con richiesta di distrazione a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

Si deposita copia conforme informatica della sentenza impugnata e produzione di parte del procedimento di primo grado.

CASERTA-FIRENZE, 29.02.2024

Avv. Giovanni Taglialatela

Avv. Monica Taglialatela

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego - lavoro e che è di valore indeterminabile. Pertanto, l'importo del contributo unificato versato, come da ricevuta in atti, è pari ad euro 388,50.

CASERTA-FIRENZE, 23/02/2023

Avv. Giovanni Taglialatela

Avv. Monica Taglialatela



AVVOCATI TAGLIALATELA

81100 - CASERTA Corso Trieste n.116
Tel. 0823-278059 - Fax 0823327570
info@taglialatela.net - avv.taglialatela@legalmail.it

PROCURA ALLE LITI

La Sottoscritta, **Dott.ssa PASCOTTO Alessandra**, nata il 30/01/1966 a Portici e residente in Caserta alla via Tanucci n.89 (C.F.: PSCLSN66A70G902U) delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio di appello avverso e per la riforma della sentenza n.810/2023 del Tribunale ordinario di Firenze promosso innanzi alla Corte di Appello di Firenze nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'avv. Giovanni Taglialatela (C.F.: TGLGNN63T02D415W) e l'avv. Monica Taglialatela (C.F.: TGLMNC71L66B963G), conferendo loro il più ampio mandato.

Resa edotta e chiaramente informata dei diritti ex D.Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13-23 L.D.Lgs. 196/03, all'utilizzo dei dati personali. Presto, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Flavio Bindi in Firenze alla Via Alessandro Guidoni n.12.


La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18 co.5 D.M. Giustizia n.44/2011, come statuito dal D.M. Giustizia n.48/2013.

Firma



Sottoscrizione per autentica

(Avv. Giovanni Taglialatela)



(Avv. Monica Taglialatela)



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione Lavoro

N. 103/2024 R.G.L.

La Presidente, esaminato il ricorso, visto l'art.435 c.p.c.

NOMINA

relatore il dr. NICOLETTA TAITI

FISSA

per il giorno 26/11/2024 ore 11.00 l'udienza di discussione dinanzi al Collegio, osservati i termini di rito, con l'avvertenza che a tale udienza si procederà alla verifica di inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza o fondatezza dell'appello ai sensi degli artt.436 bis, 348, 348 bis e 350 terzo comma c.p.c., come modificati dal D.lvo 149/2022.

Firenze, 11/3/2024

La Presidente
dott.ssa Maria Lorena Papait

Depositato in Cancelleria

il 10.03.24

IL CANCELLIERE ESPERTO

dr.ssa Ulderica Fanelli



STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAGLIALATELA
81100 CASERTA – Corso Trieste n. 116
Tel. 0823/278059 – Fax 0823/327570
avv.tagliatela@legalmail.it
info@tagliatela.net

ON.LE CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

r.g.n. 103/2024 – udienza: 26/11/2024

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE IL RICORSO IN APPELLO

PER PUBBLICI PROCLAMI (ART. 150 – 151 C.P.C.)

Nell'interesse della prof.ssa **ALESSANDRA PASCOTTO** (C.F.: PSCLSN66A70G902U) nata a Portici (NA) il 30/01/1966 e residente in Caserta alla Via Tanucci n. 89, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Giovanni Tagliatela (C.F. TGLGNN63T02D415W - avv.tagliatela@legalmail.it) e Monica Tagliatela (C.F. TGLMNC71L66B963G - monica.tagliatela@avvocatismcv.it) e con gli stessi elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Flavio Bindi in Firenze alla Via Alessandro Guidoni n.12, con numero di fax 0823/327570 ed indirizzo di posta elettronica avv.tagliatela@legalmail.it per ogni eventuale comunicazione/notificazione

premesse

- **CHE** il procedimento di appello di cui all'epigrafe veniva iscritto al n.r.g. 104/2024 e assegnato alla sezione lavoro della Corte di Appello di Firenze, Cons. Rel dr.ssa Nicoletta Taiti, la quale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 26/11/2024 ore 11:00;
- **CHE** il ricorso in appello, come quello di primo grado, proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, è rivolto ad un numero elevato di altri dirigenti assegnatari di incarico nella Regione Campania, che formulavano le istanze di mobilità interregionale a.s. 2022/23, quali controinteressati;



- **CHE** è necessario effettuare la notifica del ricorso in appello ai controinteressati, come nel primo grado, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la difficoltà oggettiva di rinvenire tutti i dati attinenti gli indirizzi di residenza;
- **CHE** la suddetta notifica – notizia, può continuare ad essere garantita mediante pubblicazione integrale del ricorso in appello, del decreto di fissazione dell'udienza, e dell'emananda autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo;
- che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti ed ai controinteressati, per economia processuale ed in mancanza degli indirizzi di residenza oscurati in atti, dall'Amministrazione, per privacy;

Tanto premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

autorizzarsi parte appellante alla notificazione nei confronti di tutti i dirigenti scolastici di cui all'elenco allegato al decreto direttoriale del 15 luglio 2022 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento del ricorso in appello e, quindi, della domanda di trasferimento per mobilità interregionale dell'esponente – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente, nelle forme ritenute deal Giudice e, quindi, se condiviso, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami> come ivi prescritto, mediante l'inserimento dei seguenti dati: Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; sunto dei motivi del ricorso; indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i dirigenti scolastici assegnatari di incarico nella Regione Campania a seguito di procedimento di mobilità interregionale*



e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della dirigente prof.ssa Pascotto Alessandra – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente”; testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

CASERTA-FIRENZE, 03/04/2024

Avv. Giovanni Taglialatela

Avv. Monica Taglialatela





La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro

La Presidente,

in relazione alla causa iscritta al n. 103/2024 RG, con udienza fissata al 26.11.2024,

vista l'istanza depositata in data 3.4.2024 con cui i difensori di Alessandra Pascotto hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione dell'appello a *“tutti i dirigenti scolastici assegnatari di incarico nella Regione Campania a seguito di procedimento di mobilità interregionale e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della dirigente prof.ssa Pascotto Alessandra – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente”*, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>; istanza avanzata sul presupposto del numero elevato di altri dirigenti assegnatari di incarico nella Regione Campania che avevano formulato le istanze di mobilità interregionale a.s. 2022/23, quali controinteressati, nonché per ragioni di economia processuale ed in mancanza degli indirizzi di residenza oscurati in atti dall'Amministrazione per motivi di privacy,

-ritenuto di accogliere l'istanza predetta in considerazione delle ragioni dedotte

P.Q.M.

vista l'istanza ex art 151 c.p.c.,
asigna a parte ricorrente termine fino al 10 luglio 2024 per la pubblicazione dell'appello, del decreto di fissazione dell'udienza e del presente decreto nell'area dedicata del sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, da depositarsi in via telematica non appena effettuata.
Firenze, 17 aprile 2024

La Presidente
dott.ssa Maria Lorena Papait



STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAGLIALATELA

Avv. Monica Tagliatela

Corso Trieste n. 116 - 81100 CASERTA

Tel. 0823/278059 - Fax 0823/327570

avv.tagliatela@legalmail.it

monica@tagliatela.net - monica.tagliatela@avvocatisme.v.it

Attestazione di conformità

Io sottoscritta Avv. Monica TAGLIALATELA (c.f. TGLMNC71L66B963G), ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, e dell'art. 16 *undecies* DL 179/2012, attesto che i soprascripti atti, ovvero ricorso in appello iscritto al n.r.g. 103/2024, procura alle liti, decreto cronologico 550/2024 di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 26/11/2024, istanza di autorizzazione a notificare per pubblici proclami del 03/04/2024 e il decreto di accoglimento n. cron. 736/2024 del 17/04/2024 della Corte di Appello di Firenze, sono copia conforme ai corrispondenti atti in formato digitale depositati nell'ambito del procedimento r.g.n. 103/2024 della Corte di Appello di Firenze sezione lavoro, dal quale sono stati estratti.

Caserta, 18/04/2024

Avv. Monica Tagliatela

